



COMUNE DI ARESE

(Provincia di Milano)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione Commissariale

Numero 177 del 27/12/2012

**OGGETTO: ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTO RICOGNITORIO TRA
IL COMUNE DI ARESE E LA SOCIETÀ FIAT ATTIVITÀ
IMMOBILIARI SPA (ORA FIAT PARTECIPAZIONI SPA) - I.E.**

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **15:30** in Arese, nella Sede Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Anna Pavone, in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2012, con l'assistenza del **SEGRETARIO GENERALE** Avv. Giuseppe Locandro.

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000, provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 249 del 24.10.2012, la Dott.ssa Anna Pavone è stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune di Arese;

Premesso che:

- la Soc. Fiat Partecipazioni S.p.A. (già Fiat Attività Immobiliari SpA), con sede in Torino, Via Nizza 250, c.f. n. 01641110018, è proprietaria in Arese del fabbricato sito in Via Luraghi ed individuato in catasto al mappale 117 del foglio 1 (di seguito denominati "Centro Tecnico");
- il Centro Tecnico è stato realizzato in forza della licenza edilizia n. 38 del 18.7.1968;
- la Giunta regionale per la Lombardia, con d.g.r. n. 8/5865 del 21 novembre 2007 (pubblicata sul BURL, SO, n. 49 del 3 dicembre 2007) aveva promosso un nuovo Accordo di Programma per la riqualificazione e la reindustrializzazione dell'ex area Fiat Alfa Romeo (di seguito "AdP") considerata la necessità di promuovere la crescita competitiva dell'area ex Fiat Alfa-Romeo, attraverso interventi di rilancio di attività compatibili con l'evoluzione del settore produttivo;
- con lettera del 1° febbraio 2008, Fiat aveva presentato richiesta di adesione all'Accordo di Programma;
- il Comitato per l'Accordo del 16 luglio 2008, aveva espresso parere favorevole in merito all'adesione di Fiat, in quanto il progetto promosso, relativo alla riqualificazione ed alla valorizzazione del museo esistente, rappresenta certamente un intervento di qualità che gioverà al rilancio dell'area;
- in data 10.2.2010, con D.G.R. n. 11247 la Regione Lombardia aveva approvato l'ipotesi di Accordo di Programma, comprensiva della dichiarazione di sintesi finale e del rapporto ambientale integrato, e ne aveva autorizzato la sua sottoscrizione;

Rilevato che:

- Fiat aveva dichiarato interesse a mantenere nell'ex area Fiat Alfa Romeo le attività esistenti e comunque funzionali e correlate alle attività produttive del Gruppo Fiat;
- rispetto al "Centro Tecnico", l'AdP aveva previsto la destinazione urbanistica di "produzione di beni e di servizi funzionali e correlate alle attività produttive del Gruppo Fiat";

Prendendo atto che la modifica della nuova destinazione ed il correlato adeguamento funzionale dell'area determinava la necessità di un conguaglio dei contributi di costruzione e delle necessarie compensazioni e mitigazioni territoriali la Soc. Fiat Attività Immobiliari SpA in data 9.2.2010 n. prot. 3350 –6.3 aveva presentato un atto ricognitivo;

Ricordato che con deliberazione n. 29 del 12.2.2010 la Giunta Comunale aveva stabilito:

- di accettare la proposta contenuta nell'atto ricognitivo presentato dalla Soc. Fiat Attività Immobiliari SpA, con sede in Torino, Via Nizza 250, c.f. n. 06023950014, in data 9.2.2010 n. prot. 3350 –6.3, relativo al fabbricato di sua proprietà sito in Via Luraghi ed individuato in catasto al mappale 117 del foglio 1, allegato alla deliberazione;

- di dare atto che la suddetta proposta avrebbe dovuto essere sottoposta all'esame del Consiglio Comunale per la sua definitiva approvazione, ai sensi di legge, a seguito dell'avvenuta efficacia delle previsioni urbanistiche del nuovo AdP per la riqualificazione e la reindustrializzazione dell'area Fiat-Alfa Romeo nei Comuni di Arese, Lainate e Rho;

Ricordato altresì:

- l'accordo di programma, relativo alla sopracitata deliberazione regionale, è stato sottoscritto il 14 settembre 2010 unitamente ad un protocollo d'intesa relativo alla ripartizione delle risorse economiche generate dagli interventi; indi l'accordo, comportando effetti di variazione urbanistica, è stato sottoposto alla ratifica dei consigli comunali di Arese, Lainate e Rho, che è intervenuta solo per i primi due Comuni. Mancando la ratifica del Consiglio Comunale di Rho, l'accordo è decaduto agli effetti di legge;
- sotto il profilo contenutistico, l'accordo di programma in parola, che - per quanto dianzi esplicitato - non ha prodotto effetti giuridici, intendeva confermare la destinazione produttiva del precedente piano intercomunale di recupero per una parte dello stabilimento ex Alfa Romeo e, per la rimanente porzione del comprensorio, dove più evidenti erano i segni della dismissione e difficilmente si poteva profilare un recupero a fini meramente produttivi, mirava a promuovere l'insediamento di nuove funzioni terziarie, ricettive, residenziali e museali nonché la costruzione di un centro commerciale, al quale veniva correlata la realizzazione di opere stradali a servizio dell'area e della più vasta zona di riferimento;
- volendo confermare e implementare ulteriormente il progetto di recupero urbanistico e funzionale dell'area ex Alfa Romeo, per la sua parte preponderante ricompresa nei Comuni di Arese e Lainate, che avevano condiviso e approvato gli obiettivi e i contenuti dell'accordo di programma non ratificato dall'Assemblea Consiliare di Rho, la Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta Regionale 29 dicembre 2010, n.1156, ha promosso un nuovo accordo di programma, ravvisando la persistenza e inderogabilità di ragioni d'interesse pubblico e generale a sostegno della procedura negoziale;
- in data 28 novembre 2012 la Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta Regionale n. IX/4435, ha approvato l'ipotesi di AdiP e ne ha autorizzato la sottoscrizione. L'ipotesi di accordo di programma è stata altresì approvata dalla Provincia di Milano con deliberazione di Giunta Provinciale del 4.12.2012 n. 439;
- l'AdiP produce, conformemente alle varianti urbanistiche ivi allegate, variazioni agli Strumenti Urbanistici Generali (di seguito "SUG") dei Comuni di Arese e Lainate e rappresenta atto di adeguamento ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D. Lgs. n. 114/98. Pertanto, entro il termine di 30 giorni dalla data di sua sottoscrizione, il presente accordo dovrà essere ratificato, a pena di decadenza, dal Consiglio Comunale di Lainate e dal Commissario straordinario del Comune di Arese. Indi, dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, da pubblicarsi sul B.U.R.L. ai sensi dell'art. 6, della L.R. n. 2/2003, decorrendone gli effetti a norma di legge dalla data della suddetta pubblicazione;

Visto l'Accordo di Programma con i relativi allegati progettuali sottoscritto dal Commissario Straordinario in data 5.12.2012, per il Comune di Arese, dall'Assessore delegato dal Presidente della Regione Lombardia, dall'Assessore delegato dal Presidente della Provincia di Milano, dal Sindaco del Comune di Lainate, e l'adesione della Società A.B.P. srl, con sede in Milano, Corso Magenta 85, codice fiscale e partita IVA 03480070964, nella persona di Marco Salvini, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, A.G.La.R. s.p.a., per sé e per sue aventi causa, con sede legale in Milano, Via Ponchielli 7,

codice fiscale e partita IVA 03548400179, in persona di Marco Brunelli, nella sua qualità di Presidente del CdA, TEA SPA, per sé e per sue aventi causa, con sede legale in Milano, Via Ponchielli 7, codice fiscale e partita IVA 03844300966, in persona di Alessandro Pasquarelli, nella sua qualità di Amministratore Delegato, PARTICOM UNO s.p.a., per sé e per sue aventi causa, con sede legale in Milano, Via Ponchielli 7, codice fiscale 13466240150, in persona di Alessandro Pasquarelli, nella sua qualità di Amministratore Delegato, avente per oggetto la ripermimetrazione, riqualificazione e reindustrializzazione dell'area ex Fiat – Alfa Romeo nei Comuni di Arese e Lainate;

Preso Atto che il citato AdiP essendo stato ratificato dal Comune di Arese con deliberazione commissariale n. 162 del 12.12.2012 e dal Comune di Lainate con deliberazione consigliere n. 112 del 17.12.2012 è stato definitivamente approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12393 del 20.12.2012 e pubblicato sul BURL S.O. n. 52 del 24.12.2012;

Rilevato che il nuovo Accordo riconferma per gli immobili di cui al fg. 1 mapp. 117, di proprietà della Soc. Fiat Partecipazioni S.p.A., le previsioni indicate nella precedente ipotesi di AdiP 2010 (*Zona Speciale d1*) e oggetto dell'atto ricognitivo presentato dalla Soc. Fiat Attività Immobiliari SpA;

Rilevato che l'art. 9 delle Norme di Attuazione dell'AdiP sottoscritto il 5.12.2012 prevede per l'esercizio delle attività previste nella Zona Speciale d1 previa stipula di una convenzione ricognitiva dell'attività in essere con titolo abilitativo semplice;

Preso Atto che alla Società Fiat Attività Immobiliari SpA, con sede in Torino, Via Nizza 250, c.f. n. 06023950014 è subentrata nel possesso degli immobili in trattazione la Soc. Fiat Partecipazioni S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza 250, c.f. n. 01641110018;

Accertato che:

- il documento presentato in data 9.2.2010 da Fiat era definitivamente impegnativo per la Società;
- permangono i presupposti per la sottoscrizione di detto atto;
- gli impegni assunti non sono mai stati revocati ma sospesi in attesa della definizione urbanistica delle aree;

Ritenuto quindi di approvare definitivamente l'atto ricognitorio presentato Soc. Fiat Attività Immobiliari SpA (ora Fiat Partecipazioni SpA) in data 9.2.2010 n. prot. 3350 –6.3;

Preso atto che detta richiesta, presentata in data 9.2.2010, costituisce istanza formale di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti del D.R.R. 380/2001, Parte I, Titolo II, Capo II, e della L.R. 12/2005, Parte II, Titolo I, Capo II, e pertanto il procedimento potrà essere concluso anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 25 della citata L.R.;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, in merito alla regolarità tecnica ;

D E L I B E R A

- 1) di accettare la proposta contenuta nell'atto ricognitivo presentato dalla Soc. Fiat Attività Immobiliari SpA, con sede in Torino, Via Nizza 250, c.f. n. 06023950014, in data 9.2.2010 n. prot. 3350 –6.3, ora Soc. Fiat Partecipazioni S.p.A., con sede in Torino, Via Nizza 250, c.f. n. 01641110018, relativo al fabbricato di sua proprietà sito in Via Luraghi ed individuato in catasto al mappale 117 del foglio 1, allegato alla presente deliberazione;

- 2) di dare atto che detta richiesta, presentata in data 9.2.2010, costituisce istanza formale di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti del D.R.R. 380/2001, Parte I, Titolo II, Capo II, e della L.R. 12/2005, Parte II, Titolo I, Capo II, e pertanto il procedimento potrà essere concluso anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 25 della citata L.R.;
- 3) di accettare la cessione gratuita delle aree poste lungo Viale Luraghi, meglio individuate nell'allegata planimetria, di ca 500 mq;
- 4) di demandare ed incaricare il funzionario che riveste le funzioni di cui all'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 per gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ivi compresa la definizione del testo e la sottoscrizione dell'atto il cui schema è allegato alla presente deliberazione nonché la determinazione dell'esatta superficie ed identificazione catastale dell'area in cessione;
- 5) di demandare al Settori competenti l'espletamento degli atti conseguenti;
- 6) di demandare, sussistendone i presupposti, ad un successivo atto giuntale l'eventuale ripartizione delle somme introitate sulla base dell'allegato atto ricognitivo in applicazione del Protocollo d'Intesa con il Comune di Lainate sottoscritto in data 9.5.2012;
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI ARESE

(Provincia di Milano)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155



IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giuseppe Locandro)

Allegato alla Deliberazione Commissariale n.: 177 del: 27.12.2012

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49
del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000
in merito alla Deliberazione avente per oggetto:**

**ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTO RICOGNITORIO TRA IL COMUNE DI ARESE
E LA SOCIETÀ FIAT ATTIVITÀ IMMOBILIARI SPA (ORA FIAT PARTECIPAZIONI SPA) -
I.E.**

**AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E VERIFICA
STRATEGICA - S.I.T.**

REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere **favorevole**

Eventuali motivazioni:

Arese li, 24/12/2012



IL RESPONSABILE AREA TERRITORIO E SVILUPPO
SETTORE PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E
VERIFICA STRATEGICA - S.I.T.
GEOM. SERGIO MILANI

Allegato alla deliberazione Comunale n. 177 del 27.12.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giuseppe Lucantoni)



FIAT
ATTIVITÀ IMMOBILIARI

Mario Lombardi
Presidente

Comune di Arese
PROT. N. 0003350 09/02/2010
Cla: 6.3



Spett.le Comune di Arese
Via Roma 2/B
20020 - Arese (MI)

Fax n. 02 - 93580465

Oggetto: atto ricognitivo tra Comune di Arese e Fiat Attività Immobiliari

Secondo le intese trasmettiamo, allegato alla presente, il testo di atto ricognitivo siglato in segno di nostra accettazione. Vi segnaliamo che abbiamo modificato la definizione di destinazione che risulta essere non più "asservita" ma "funzionale" alle attività produttive del Gruppo Fiat. Vi facciamo presente, infine, l'esigenza di indicare un termine entro il quale procedere con la cessione delle aree di Via Lurana.

Cordiali saluti,

Mario Lombardi

ATTO RICOGNITIVO

TRA il Comune di ARESE e la Soc. Fiat Attività Immobiliari S.p.A.

Centro Tecnico – Sub-Ambito d1

il Comune di Arese in persona di --- per la carica domiciliato presso il Municipio di Arese, il quale dichiara di intervenire al presente atto ed ivi unicamente agire in nome e per conto del Comune di Arese (c.f. 03366130155) quale funzionario per Decreto Sindacale n. -- del ---,---, nonché in esecuzione di delibera consiliare n. --/--,---, in seguito indicato come "Comune".

E

Fiat Attività Immobiliari S.p.A. con sede in Torino, via Nizza 250, partita IVA e codice fiscale 06023950014, Numero REA: TO – 0756466, in persona di Mario Lombardi il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nomina conferita dall'atto del 7-3-2008, in seguito indicata/o come "Fiat";

Premesso che

1) Fiat è proprietaria in Arese dei fabbricati insistenti sui mappali [NCT Fg. 1 part. 117] (di seguito denominati "Centro Tecnico")

2) il Centro Tecnico è stato realizzato in forza delle concessioni edilizie ai numeri:

- n. 38 del 18.7.1968;
- n. 3254 del 13.10.1969;
- n. 2055 del 27.3.1970;
- n. 441 del 27.2.1974;
- n. 5704 del 28.5.1975;
- n. 70 del 9.11.1983;
- n. 119 del 1.2.1984;
- n. 84 del 26.11.1991;
- n. 59/94 del 13.4.1995;
- n. 30/98 del 19.10.1998;
- prot. n. 27482 del 26.9.2001;
- n. 233/2006 del 06.10.2006;
- prot. n. 26298 del 19.12.2006;
- prot. n. 13856 del 29.5.2007.
- Relazione per opere interne del 14. 2.1989, prot. 3592.

Concessioni in sanatoria:

- n. 252, prot. 17909 del 23.7.1991;
- n. 37/95, prot. 4961 del 21.2.1996;
- n. 38/95, prot. 4957 del 21.2.1996.

3) la Giunta regionale per la Lombardia, con d.g.r. n. 8/5865 del 21 novembre 2007 (pubblicata sul BURL, SO, n. 49 del 3 dicembre 2007) ha promosso un nuovo Accordo di Programma per la riqualificazione e la reindustrializzazione dell'ex area Fiat Alfa Romeo (di seguito "AdP") considerata la necessità di promuovere la crescita competitiva dell'area ex Fiat Alfa-Romeo, attraverso interventi di rilancio di attività compatibili con l'evoluzione del settore produttivo;

4) con lettera del 1° febbraio 2008, Fiat ha presentato richiesta di adesione all'Accordo di Programma;

5) il Comitato per l'Accordo del 16 luglio 2008, ha espresso parere favorevole in merito all'adesione di Fiat, in quanto il progetto promosso, relativo alla riqualificazione e alla valorizzazione del museo esistente, rappresenta certamente un intervento di qualità che gioverà al rilancio dell'area;

6) con D.G.R. n. 8/9836 in data 15 luglio 2009, preso atto della posizione del Comune di Garbagnate Milanese di non poter aderire nell'immediato alla proposta di riqualificazione di cui alla precedente premessa, la Giunta Regionale ha modificato la propria deliberazione n. 5865 del 21 novembre 2007 di avvio dell'Accordo di Programma, limitatamente all'individuazione dei soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo e alla definizione dell'ambito oggetto di riqualificazione urbanistica per consentire la sollecita approvazione dell'AdP;

7) in osservanza del principio generale di economicità e di efficienza dell'azione amministrativa e del procedimento previsto dall'art. 1, della l. 241/1990, è stato quindi stabilito di fare propri i contenuti della proposta di riqualificazione e delle conseguenti e connesse varianti urbanistiche, già approvati nel Comitato per l'Accordo del 28 maggio 2009, limitatamente ai territori dei Comuni di Arese, Lainate e Rho, per non invalidare tutto il lavoro svolto ai diversi livelli istituzionali e le energie spese fino a quel momento da tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel procedimento;

8) pertanto gli Enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma sono risultati i seguenti:

- Regione Lombardia;
- Provincia di Milano;
- Comune di Arese;
- Comune di Lainate;
- Comune di Rho;

con l'adesione di:

- ABP s.r.l.
- A.G.La.R. S.p.A.
- FIAT Attività Immobiliari S.p.A.

9) in data [...], con D.G.R. [...] la Regione Lombardia ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma, comprensiva della dichiarazione di sintesi finale e del rapporto ambientale integrato, e ne ha autorizzato la sua sottoscrizione;

10) l'Accordo di Programma comporta variante parziale agli Strumenti Urbanistici Generali dei Comuni di Arese, Lainate, Rho e costituisce atto di adeguamento ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D. Lgs. n. 114/98;

11) l'AdP, prevede che il Centro Tecnico si colloca nel subambito d1 – Zona speciale

considerato che Fiat ha interesse a mantenere nell'ex area Fiat Alfa Romeo le attività esistenti e comunque funzionali e correlate alle attività produttive del Gruppo Fiat;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti con il presente atto ricognitivo, concordano e stipulano quanto segue, con riserva dell'approvazione di legge per quanto riguarda il Comune, ma in modo fin d'ora definitivamente impegnativo per quanto riguarda Fiat:

Articolo 1

(Premesse e allegati)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente ricognitivo.

Articolo 2

(Oggetto)

Con la presente atto ricognitivo le Parti riconoscono al Centro Tecnico, la destinazione urbanistica ammessa e, dunque, esistente di produzione di beni e di servizi funzionali alle attività produttive del Gruppo Fiat.

Articolo 3

(Obblighi di Fiat)

Al momento della sottoscrizione del presente atto ricognitivo, Fiat:

(i) si impegna a versare al Comune l'importo di € 2.500.000,00 (duemillicinquecentomila/00) a titolo di conguaglio oneri contestualmente alla stipula del presente atto ricognitivo, che il Comune dichiara di aver ricevuto giusta bolletta n. del Con versamento alla Tesoreria Comunale;

(ii) si obbliga a cedere gratuitamente al Comune, senza alcun onere diretto o indiretto per il Comune, entro _____ le aree poste lungo viale Luraghi come meglio evidenziate nell'allegata planimetria (Allegato n. 1).

Le parti convengono che le somme di cui al presente articolo, che la Società Fiat si è determinata a versare, costituiscono, parte, attuazione di obblighi urbanizzativi connessi alla realizzazione degli interventi conseguenti alle nuove previsioni nel sub-ambito, in osservanza dei generali obblighi di legge, parte, obblighi ai fini della compensazione territoriale, assunti volontariamente e spontaneamente, quale oggetto della propria autonoma determinazione, nell'ambito del procedimento di trasformazione urbanistica del comprensorio, al fine di assolvere l'onere di compartecipazione agli interventi di mitigazione necessari a ridurre gli effetti per il territorio e la popolazione prodotti dalla nuova disciplina urbanistica.

Articolo 4

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto ricognitivo, si fa riferimento alla disciplina urbanistica ed edilizia introdotta dall'AdP e, comunque, alla normativa urbanistica ed edilizia, nazionale e regionale, vigente ed applicabile.

Le parti danno atto che la stipula del presente atto è avvenuta, come precedentemente convenuto, nei successivi 30 giorni dall'emissione del Decreto del Presidente della Regione di approvazione dell'Accordo di Programma.

Articolo 5

(Spese e tasse)

Tutte le spese e tasse relative e conseguenti alla presente atto saranno a carico di Fiat, ivi comprese quelle relative al frazionamento delle aree oggetto di cessione ed al successivo

atto di cessione e identificazione catastale, che si riserva di richiedere le agevolazioni fiscali previste dalla vigente Legislazione.


Arese, li [o]

Comune [o]


Fiat [o]

Allegato 1: planimetria





Allegato 1



Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Anna Pavone



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Giuseppe Locandro

PUBBLICAZIONE ATTO:

Il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line il giorno 8 GEN 2013 e vi resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - 1° comma del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000.

Arese, 8 GEN 2013

Per IL RESPONSABILE SETTORE DEMOGRAFICO

Sig. Antonino Faranda (Assente)

IL RESPONSABILE AREA

AFFARI CULTURALI, SPORTIVI, TEMPO LIBERO E

PATRIMONIO IMMOBILIARE

Dott.ssa Rosella Paganini



Rosella Paganini

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000.

Arese,

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI
GENERALI, PERSONALE E QUALITA'

Dott. Carlo Maria Ceriani
